NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 45

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale.

c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni.

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica, nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca italiana di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) ai Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 241 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni; (7) (14)

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi", di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle societa' da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni; (8)

o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni. (7) (14)

p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonche' per le attivita' promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche'

l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26. In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo 'La Biennale di Venezia', per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica. (7)(14)(19)(20)

Versione in vigore dal 9 marzo 1994, non più in vigore dal 5 febbraio 1999 · versione 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	IX — Disposizioni particolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La L. 10 maggio 1976,n. 344 ha disposto (con l'art. 1) che " A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato a lire 2.050 milioni." Ha altresi' disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia, di cui all'articolo 45, primo comma, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' fissato in misura non inferiore a lire 550 milioni. Il contributo annuo in favore della cineteca nazionale, di cui alla lettera o) del predetto articolo 45 e' fissato in misura non inferiore a lire 150 milioni."

(14) La L. 23 luglio 1980, n. 374 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche, previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, elevato con legge 10 maggio 1976, n. 344, e' ulteriormente elevato a lire 4 miliardi e 50 milioni." Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia di cui all'articolo 45, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire un miliardo" e (con l'art. 1, comma 3) che " Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui all'articolo 45, lettera o), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire 500 milioni."

(18) La L. 17 febbraio 1982, n. 43 ha disposto (con l'art. 1, penultimo comma) che "Il contributo previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera n), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato, per l'anno 1982, di lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle finalita' di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma."

(19) La L. 10 maggio 1983, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Il fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, e' aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140 milioni, di cui: lire 500 milioni per le finalita' previste dal primo comma, lettera g), n. 2; lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui al primo comma, lettera m); lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, per le finalita' di cui al primo comma, lettera i), del citato articolo 45; lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 luglio 1980, n. 374, per le finalita' di cui al primo comma, lettera o), dello stesso articolo 45."

(20) La L. 13 luglio 1984, n. 311 ha disposto (con l'art. 45, comma 5) che "Il fondo speciale istituito dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' ulteriormente aumentato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 1 miliardo e 500 milioni, dei quali lire 500 milioni da corrispondere all'Istituto luce ad integrazione del contributo disposto dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, per l'assolvimento delle finalita' previste dal primo comma dell'articolo 45, lettera g), della legge 4 novembre 1965, n. 1213".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-45-fondo-speciale-per-lo-sviluppo-ed-il-potenziamento-delle-attivita/versione/21

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it